



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in particolare l'art. 39 comma 2 lett. c) che detta, su proposta delle competenti soprintendenze, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice.

Visto il Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, che, ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Considerato che con nota n. 3117 del 07/02/2018 la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento agli aventi diritto.

Considerato che a seguito di tale comunicazione sono pervenute osservazioni in data 21/03/2018 da parte del Comune di Uras, che sono state prese in considerazione all'interno della relazione tecnico-scientifica che fa parte integrante del presente Decreto;

Considerato che il bene denominato "**Area archeologica Sa Domu Beccia**" - sito nel Comune di Uras è stato dichiarato di interesse particolarmente importante con il D.C.R. n. 95 del 23/12/2015 ed è distinto nel catasto al Foglio 31, mappali 52, 53, 157, 158, 341, parte di strada vicinale Sa Domu Beccia;

Ritenuto che ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso archeologico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti delle aree distinte al catasto al **Foglio 30, Mappali 89, 90 (parte), 91, 94, 164, 165, 166, 168, 175, 177, 234, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 993, 994, 995, 1387, 1388, Foglio 31, Mappali 28, 54, 69, 114, 249 (parte), 250, 256, 258, 267, 273, 275, 279, 281, 283, 288, 289 (parte), 290, 291, 292, 293, 294, 318, 343, 345, 347, 348, 349, 352, 867, 868**, tratto di strada provinciale Oristano-Mogoro, tratto di strada vicinale Sa Domu Beccia, come meglio indicato nell'allegata planimetria catastale e confinante con gli immobili già sottoposti a tutela diretta, per i motivi più ampiamente illustrati nella allegata relazione tecnico-scientifica.

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 11132 del 25/05/2018 e la documentazione allegata, nella seduta del 29/05/2018 ha dettato le prescrizioni di tutela indiretta;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

Ai sensi degli art. 45, 46, 47 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. nei confronti dell'area meglio individuata nelle premesse e descritta nelle allegate planimetrie, sono dettate le seguenti prescrizioni:

a) divieto di costruzione di nuovi edifici e strutture di qualsiasi genere, anche provvisori, ad eccezione di piccoli fabbricati eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività agricola o pastorale, per lo svolgimento di gare o attività sportive, o per la valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ufficio competente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- avere carattere compiuto ed essere realizzate in tutti gli elementi funzionali e architettonici;
- avere un'altezza massima alla falda non superiore ai 4 m.
- nel caso delle strutture legate allo sport, queste dovranno essere temporanee e facilmente rimovibili.

Si considera realizzabile, previa presentazione di un progetto che sia in sintonia con la preservazione dei valori dell'area, l'ampliamento del cimitero comunale.

Si considera altresì realizzabile la struttura della stazione di servizio con punto di ristoro a condizione che il progetto si adegui alle seguenti prescrizioni:

- le strutture della pompa di benzina e relativa pensilina siano sufficientemente discoste dal limite della ex Strada Reale;
 - lungo il margine stradale siano preservati o, in casi estremi, ripristinati gli elementi costitutivi la struttura storica del viale alberato;
 - siano evitati elementi di promozione dell'attività commerciale tali da incidere sulle visuali e sul decoro dell'area tutelata;
 - il progetto della stazione di servizio e degli annessi funzionali sia redatto in stretta relazione al contesto e ad esso adeguato quanto a carattere e qualità architettonica;
 - i fabbricati di servizio siano contenuti nei limiti di altezza sopra riportati (max 4 m), è ammessa deroga a tale limite per la pensilina, in quanto elemento comunque permeabile alla vista;
 - il livello della pavimentazione dei piazzali e delle aree di sosta sia mantenuto ribassato rispetto al piano stradale e siano privilegiate pavimentazioni drenanti o rinverdite, ove compatibile con gli aspetti di gestione dei reflui dell'area di servizio;
- b) divieto di sopraelevazione delle strutture esistenti;
- c) divieto di effettuare arature di profondità superiore a 50 cm., nonché lavori di spietramento e disboscamento, salvo per quanto necessario per la conservazione e valorizzazione del complesso archeologico e del patrimonio boschivo;
- d) i muri a secco presenti nell'area dovranno essere preservati nel loro tracciato attuale, a eccezione di cambiamenti non sostanziali e previo presentazione di una richiesta alla Soprintendenza, corredata dagli elaborati necessari alla chiara definizione dell'ampiezza e della natura dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la conservazione e per la valorizzazione del complesso archeologico;
- e) divieto di modifica sostanziale dell'attuale disegno dell'appoderamento;
- f) divieto dell'eliminazione della struttura viale della strada provinciale Oristano-Monastir o di altri elementi arborei con carattere strutturato. Sono esclusi da questo divieto i terreni ora piantumati con specie non autoctone destinate all'utilizzo come legnatico, come ad esempio gli eucaliptus;
- g) divieto di apertura di nuove strade carrabili non conformi alla tipologia esistente;
- h) divieto di adibire le aree a discarica o deposito di materiali di qualsiasi tipo, ad eccezione di sementi, messi, mangimi ed altri materiali o attrezzature necessari stagionalmente per lo svolgimento dell'attività agricola;
- i) divieto di effettuare ricerche minerarie, apertura di cave ed estrazione di materiale, salva la possibilità di autorizzazione di ricerche idriche e trivellazione di pozzi;
- j) divieto di installare linee telefoniche e/o elettriche aeree, nonché antenne paraboliche, pali e tralicci sostenenti antenne, anemometri e generatori eolici;
- k) divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria nel lato orientale della strada, ad eccezione di eventuali cartelli funzionali alla valorizzazione e fruizione del sito archeologico.

Qualunque altro intervento dovrà essere preventivamente approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene e al Comune di Uras.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE

Patricia Oliva



Cagliari, Decreto n. 21 del 30.05.2018